



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Paola, Dott. Carlo Le Pera, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1650 R.G.A.C. dell'anno 2005

**TRA**

~~XXXXXXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Giuseppina Amendola - ricorrente

**CONTRO**

COMUNE DI LONGOBARDI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco Calvelli - opposto

**OGGETTO:** opposizione a sanzione amministrativa.-

**CONCLUSIONI:** come in atti.-

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 27.07.2005, ~~XXXXXXXXXX~~ proponeva opposizione al verbale di accertamento infrazione n. 2852A/2005/V, notificato il 15.07.2005, redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Longobardi per la violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada, commessa il 30.04.2005 dal conducente della vettura tg. CS038EZ.-

A fondamento del ricorso la parte ricorrente eccepiva la nullità della sanzione opposta per i seguenti motivi:

- difetto della taratura dell'apparecchio rilevatore della velocità;
- mancata contestazione immediata dell'infrazione;

N° 1650/05 R.G.A.C

N° 616/06 Sent.

N° Rep.

N° 255/06 Cron.

Oggetto:

Opposizione a

sanzione

amministrativa

03.02.2006

03. 02. 06

07. 04. 06

08. 04. 06

IL GIUDICE DI PA  
Dott. Carlo Le Pera  
Avvocato -

- mancanza di visibilità degli agenti del traffico;
- incompetenza degli agenti accertatori ad effettuare accertamenti sulle strade non rientranti nei centri urbani.

Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ed ordinato il deposito degli atti relativi all'accertamento.-

Il Comune di Longobardi si costituiva in giudizio depositando una memoria di costituzione con la quale contestava le avverse richieste ma la Polizia Municipale non produceva la documentazione relativa al provvedimento impugnato.-

All'udienza del 03.02.06 la causa era decisa con dispositivo letto in udienza.-



### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Assume carattere preliminare la valutazione dell'eccezione relativa al difetto di taratura dell'apparecchio rilevatore della velocità.

In tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente omologate, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla correttezza ed attendibilità della misurazione.

L' utilizzo delle apparecchiature di rilevamento della velocità soggiace alla

disciplina dettata dal combinato disposto del D.P.R. 495/1992, della L. 273/91 e della norma UNI 30012.

Tale normativa prevede l'omologazione del prototipo dell'apparecchio di misurazione ed impone la taratura periodica di ogni singolo strumento utilizzato per il rilevamento della velocità al fine di individuare l'esatto margine di errore nella misurazione.

Il Comune opposto non ha fornito alcuna documentazione attestante la taratura dello strumento di rilevazione utilizzato per misurare la velocità contestata alla parte ricorrente.

Pertanto non sussistono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente e, in accoglimento del suddetto motivo di opposizione, la sanzione deve essere revocata.

Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite .-

### PQM

Definitivamente decidendo sulla domanda proposta da [REDACTED] accoglie il ricorso ed annulla il verbale n. 2852A/2005/V emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Longobardi.-

Compensa le spese di lite.-

Paola, li 03.02.2006

Il Giudice di Pace

Dott. Carlo Le Pera  
GIUDICE DI PACE

Dott. Carlo Le Pera  
- Avvocato -

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAOLA

Depositato in Cancelleria

Oggi 08 APR 2006

CANCELLIERE CR

Daniela Giampino Pastore